

AVVISO AI CONTRIBUENTI

ACCONTO IMU 2020 (e epidemia COVID-19)

Il versamento della rata di acconto IMU per l'anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, come previsto dal comma 762, art.1 della legge 160/2019, tuttavia

“CON DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 15.06.2020

E' DIFFERITA LA SCADENZA DELL'IMU AL 30.09.2020

ad alcuni soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche.

TALI SOGGETTI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE

PRESENTARE ISTANZA ENTRO IL 15.07.2020 (modulo)

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base della delibera comunale relativa alle aliquote IMU 2020, pubblicata ai sensi del comma 767, art. 1 della legge n.160/2019 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Alla data odierna il Comune di Fosdinovo non ha ancora approvato la delibera relativa alle aliquote IMU 2020.

Ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il 31 luglio 2020 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020

In ogni caso, ai sensi dell'art. 177 “Esenzioni dall'IMU per il settore turistico” del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate)